



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

COSENZA



I CONTROLLI FISCALI

**Cosa fare durante le ispezioni
della Guardia di Finanza.**

La guida di Confcommercio Cosenza

Introduzione

La Guardia di Finanza ha il potere di accedere ai locali adibiti all'esercizio di attività d'impresa, artistica o professionale al fine di esaminare le scritture contabili e rilevare direttamente i fatti di gestione che generano costi, ricavi ed elementi patrimoniali esposti nella dichiarazione dei redditi.

Un moderno sistema di diritto tributario deve condurre tutti gli attori (contribuenti e Fisco) a superare il meccanismo fisiologico di reciproca diffidenza ed incontrarsi all'interno di un impianto normativo equilibrato, regolato dai principi di collaborazione tra le parti, caratterizzato dal reciproco rispetto, dalla conoscenza dei propri diritti e doveri nella consapevolezza che ognuno deve partecipare, con le proprie risorse, al regolare funzionamento dello Stato nel rispetto dei principi costituzionali di solidarietà sociale

ed economica nonché di capacità contributiva.

Poiché la verifica fiscale rappresenta, per il contribuente che vi è sottoposto, un momento particolarmente delicato, è importante che egli sia a conoscenza dei propri diritti e doveri nel rapporto con l'Amministrazione Finanziaria, nonché delle norme che regolano l'operato degli accertatori.

Questa guida ha l'obiettivo di fornire informazioni utili agli imprenditori su come comportarsi nel corso di ispezioni ed accessi della Guardia di Finanza nel proprio esercizio commerciale riassumendo brevemente la normativa in materia con l'auspicio che una migliore informazione possa permettere al contribuente di affrontare con più serenità la delicata fase degli accertamenti fiscali.

La verifica fiscale

DEFINIZIONE

La verifica fiscale è un'indagine di polizia amministrativa finalizzata:

- alla prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni alle norme tributarie e finanziarie;
- alla qualificazione e quantificazione della capacità contributiva del soggetto che ad essa è sottoposto;
- ad acquisire qualsiasi elemento o notizia utilizzabile per la determinazione delle basi imponibili;
- a combattere illeciti fiscali quali evasione, economia sommersa, frode fiscale.

L'attività di verifica fiscale:

- può essere avviata solo in funzione della finalità di tutelare l'interesse pubblico alla prevenzione, ricerca e repressione degli illeciti tributari;
- deve essere improntata a criteri di legalità, economicità, efficacia, efficienza e trasparenza;
- deve essere eseguita nel pieno rispetto dei diritti e delle garanzie riconosciute al contribuente sottoposto al controllo;
- costituisce una pubblica funzione regolata da precisi riferimenti normativi e dallo Statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212/2000);
- si inquadra nel momento istruttorio dell'accertamento tributario, che obbliga il soggetto passivo d'imposta a subire sia la presenza dell'organo accertatore, sia le afferenti attività d'indagine.

Le fasi della verifica fiscale

Sono tre le fasi principali nelle quali si articola l'attività di verifica fiscale:

- accesso
- ricerca
- ispezione documentale.

Ciascuna di queste fasi si svolge nei locali riconducibili al soggetto accertato e si inquadra nel momento istruttorio dell'accertamento tributario.

LE PRINCIPALI FONTI NORMATIVE AL RIGUARDO SONO:

- D.P.R. 633/1972;
- D.P.R. 600/1973;
- LEGGE 212/2000 (o Statuto dei Diritti del Contribuente);
- Circolari dell'Agenzia delle Entrate;
- Circolari della Guardia di Finanza.

LO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE:

(legge 212/2000) regola il rapporto tra amministrazione finanziaria e contribuente, garantendo a quest'ultimo la trasparenza e la chiarezza dei procedimenti a lui rivolti.

La tutela per il contribuente sottoposto a verifica è dettata dall'articolo 12.

Il luogo della verifica fiscale

PER I PUBBLICI ESERCIZI

I controlli relativi al rispetto delle norme igienico-sanitarie nei locali pubblici possono essere effettuati solo dai carabinieri del Nucleo antisofisticazione (Nas) e dalle Asl. Nel primo caso si tratta di controlli di natura straordinaria, nel secondo di controlli di natura ordinaria.

Tutti gli altri controllori, tra cui anche la Guardia di Finanza, hanno soltanto la facoltà di accertare la regolarità delle licenze e dei permessi.

Secondo l'art. 12 comma 1 dello Statuto dei Contribuenti le verifiche fiscali possono essere condotte nei locali di attività commerciali, agricole, artistiche o professionali solo "sulla base di esigenze effettive di indagini e controllo sul luogo". Se questo risultato può essere ottenuto con tecniche meno invasive, il Fisco è tenuto ad adottare queste ultime.

Gli accessi devono svolgersi, "salvo i casi eccezionali ed urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività del soggetto fiscalmente investigato, nonché alle sue relazioni commerciali e professionali". Nei limiti del possibile, la GdF deve quindi effettuare gli accessi nelle sedi dei contribuenti **in borghese**.

Ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 12, l'esame dei documenti amministrativi e contabili può essere effettuato, su richiesta del contribuente, nell'ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta.

La durata della verifica fiscale

FAI ATTENZIONE...

Per ogni giorno di verifica deve essere redatto un apposito processo verbale attestante le operazioni svolte, i rilievi mossi ovvero le tue osservazioni.

Hai diritto a richiedere la verbalizzazione di ogni elemento che riterrai utile per la tua difesa.

L'articolo 12 dello Statuto dei diritti del contribuente non prevede una durata massima o minima delle verifiche.

E' previsto però che i giorni di permanenza della GDF presso l'esercizio soggetto a ispezione non possa superare i 15 giorni per i lavoratori autonomi e le imprese in contabilità semplificata, oppure i 30 giorni per tutti gli altri. Per il calcolo dei giorni, devono essere compresi solo quelli di effettiva presenza dei funzionari presso i locali interessati dall'ispezione, non rilevando eventuali giorni di verifica svolti presso gli uffici dei funzionari.

In base a due recenti sentenze della Cassazione (n. 19338 e n. 19692 del 2011), però, la violazione del periodo massimo di permanenza presso la sede del contribuente non comporta la nullità dell'atto.

Al termine delle operazioni di controllo, è redatto un verbale riepilogativo di tutti i rilievi mossi nei confronti del contribuente. Entro 60 giorni dalla notifica di questo verbale è possibile produrre scritti difensivi.

La fase di accesso

L'accesso costituisce il momento più delicato della verifica fiscale. E' una fase importante per gli organi verificatori, che hanno la possibilità di reperire documentazione extracontabile a sostegno della prova dell'evasione, ma costituisce spesso una vera e propria emergenza per il contribuente, che viene praticamente bloccato nell'esercizio della sua attività.

FAI ATTENZIONE...

La prima cosa da verificare e' l'esistenza e la legittimità dell'**ordine di accesso**, il documento che autorizza i funzionari procedenti all'attività intrapresa e che può essere rilasciato solo dal "funzionario dirigente dell'ufficio", ovvero dal "comandante del reparto della Guardia di finanza".

I verificatori devono sempre esibire l'ordine di accesso (e consegnarlo in copia al contribuente all'atto dell'accesso), unitamente alle tessere personali di riconoscimento degli operanti e nel quale si deve precisare:

- quali funzionari/militari sono autorizzati ad eseguire l'accesso;
- presso quali locali, in quale giorno ed in quali orari deve avvenire l'ispezione;
- che tipo di controllo deve essere svolto.

Al contribuente devono essere enunciate "le ragioni giustificative dell'intervento". Il contribuente deve essere informato sulle ragioni che giustificano la verifica e sull'oggetto della stessa, precisando i periodi d'imposta e i settori impositivi (imposte dirette, IVA) interessati. Di solito queste informazioni sono reperibili direttamente dall'ordine di accesso.

La fase di accesso

COSA FANNO IN CONCRETO I VERIFICATORI:

- consegnano al contribuente copia dell'ordine di accesso sottoscritto dal Dirigente dell'Ufficio che lo ha autorizzato;
- informano il contribuente dei suoi diritti e doveri,
- descrivono, in apposito verbale di verifica, tutte le operazioni di accesso eseguite;
- redigono quotidianamente il verbale di verifica, documentando l'attività svolta e verbalizzando le domande rivolte al contribuente e le risposte o dichiarazioni ricevute;
- compilano un processo verbale di accesso separato, nell'ipotesi in cui l'autorizzazione all'accesso sia stata rilasciata dal Procuratore della Repubblica. In questo caso, deve essere notificata al contribuente anche l'autorizzazione rilasciata dall'autorità giudiziaria;
- consegnano al contribuente copia dei processi verbali di verifica e di accesso.

La fase di ricerca

La fase successiva all'accesso è quella della ricerca, che ha lo scopo di verificare il rispetto della normativa tributaria sia sulla documentazione contabile obbligatoria, sia su quella contabile facoltativa o, ancora, su quella extracontabile.

La ricerca consiste nella attività di materiale reperimento degli elementi necessari a eseguire ispezioni documentali tra cui anche libri, registri, scritture e documenti.

Come l'accesso, la ricerca è un atto autoritativo ed esecutivo che può essere compiuto dai verificatori anche senza o contro la volontà del contribuente e può proseguire anche nel caso in cui questi sostenga di aver esibito tutta la documentazione richiesta.

Di norma la fase materiale della ricerca può essere preceduta dalla richiesta al contribuente di esibire spontaneamente i documenti in suo possesso. A tale richiesta potrà seguire, mediante operazioni

effettuate in via autonoma dai verificatori, l'ulteriore attività di reperimento di tutto il materiale ritenuto utile per il prosieguo del controllo, compreso quello contenuto in supporti informatici.

Le scritture contabili del contribuente sottoposto a verifica possono essere anche acquisite presso altri soggetti (es. il proprio commercialista) che le detengono per suo conto. Per le scritture tenute presso terzi, il contribuente deve esibire un'attestazione recante la specificazione delle scritture detenute.

La mancata esibizione di tale attestazione comporta:

- l'applicazione di una specifica sanzione;
- il divieto di considerare a favore del contribuente le scritture esibite successivamente in sede di accertamento o di contenzioso.

La fase di ispezione documentale

L'ispezione documentale è una fase della verifica fiscale dal carattere più tecnico che consiste nell'analisi, nel controllo e nell'accertamento di tutte le scritture, dei libri, dei registri e di ogni documento obbligatorio nonché nel raffronto di tale documentazione con altre fonti di prova documentali acquisite nel corso delle ricerche o nella fasi successive della verifica.

Oggetto dell'ispezione documentale può essere:

- la corrispondenza commerciale;
- la contabilità finalizzata al controllo interno della gestione (budget, report, elenco clienti, fornitori, enti pubblici);
- la documentazione contabile acquisita presso clienti, fornitori, enti pubblici;
- la documentazione extracontabile reperita nella fase delle ricerche (agende, appunti etc.);

- la documentazione acquisita presso gli istituti di credito, l'amministrazione postale, altri enti pubblici etc.

Obiettivi dell'ispezione documentale sono:

- controllare la corretta istituzione, tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie a seconda del regime contabile di appartenenza;
- riscontrare l'attendibilità complessiva delle scritture contabili, anche nella prospettiva di una possibile determinazione del reddito e del volume d'affari;
- appurare il grado di coerenza interna del sistema contabilità, quale insieme complesso di scritture;
- individuare le procedure di gestione e trattamento contabile dei dati del soggetto verificato, anche sotto il profilo fiscale.

Principi a tutela del contribuente

La potestà ispettiva riconosciuta all'Amministrazione finanziaria dal vigente ordinamento si scontra con alcune libertà riconosciute dalla Carta Costituzionale:

- inviolabilità della libertà personale;
- inviolabilità del domicilio;
- libertà dell'iniziativa privata economica.

Una tutela, costituzionalmente riconosciuta, per il contribuente sottoposto a verifica fiscale è rappresentata dal divieto in capo ai verificatori, in fase di ricerca documentale, di sottoporlo a perquisizione personale.

Vige anche il divieto di procedere coattivamente all'apertura di plichi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili che siano chiusi a chiave. Qualora tali modalità fossero ritenute opportune dai verificatori, questi potranno attuarle solo con l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica.

Sequestro di scritture e documenti

In base al comma 7 dell'art. 52 D.P.R. 633/1972, i documenti e le scritture contabili possono essere sequestrati soltanto quando:

- non è possibile riprodurle o farne constare il contenuto nel verbale;
- il contribuente contesta il contenuto del verbale;
- il contribuente rifiuta di sottoscrivere il verbale.

I libri e i registri non possono essere sequestrati. I verificatori possono comunque:

- eseguire o farne eseguire copie ed estratti;
- apporre nelle parti che interessano la propria firma o sigla con la data e il bollo dell'Ufficio;
- adottare le cautele necessarie per evitarne l'alterazione o la sottrazione.

FAI ATTENZIONE...

Alcuni contribuenti ritengono che non apponendo la propria firma sul verbale si possa inficiare l'atto e vanificare le operazioni di controllo. Un tale comportamento non compromette certamente la sorte del verbale medesimo, in cui viene inserita la dicitura "la parte si rifiuta di firmare".

Conclusione della verifica fiscale

L'atto conclusivo delle operazioni di verifica è costituito dal "**processo verbale di constatazione**" (cd. "p.v.c.") con il quale si formalizza l'esito del controllo fiscale. Esso rappresenta un atto importante per l'intera verifica perché riassume, rielabora ed esplicita tutti i dati e gli elementi utili a dimostrare una eventuale maggiore capacità contributiva del soggetto verificato.

Al fine di facilitare i riscontri, i rilievi effettuati vengono raggruppati nel p.v.c. per tipologia di imposizione (Iva o Imposte sui redditi), per periodo d'imposta, per argomento (a seconda che essi riguardino la dichiarazione, la documentazione, la tenuta delle scritture contabili, la determinazione dell'imponibile e dell'imposta, l'applicazione delle sanzioni).

I verbali sono redatti in più copie, una delle quali spetta sempre al contribuente sottoposto a verifica.

E' prevista la possibilità per il contribuente di presentare osservazioni e richieste all'Ufficio impositore entro 60 giorni dalla firma del processo verbale. L'Ufficio deve esaminare attentamente tale atto del contribuente, attendendo comunque il decorso dei 60 giorni per emettere l'avviso di accertamento a pena di nullità dell'atto emanato.

Il processo verbale di constatazione non è impugnabile autonomamente. E' possibile contestare il suo contenuto mediante ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.

Il garante del contribuente

L'art. 13 dello Statuto dei diritti del contribuente ha istituito, presso ogni Direzione Regionale delle Entrate, il Garante del contribuente, un organo collegiale formato da tre componenti scelti dalla Commissione Tributaria Regionale.

Il Garante del Contribuente ha il compito di verificare le eventuali irregolarità, scorrettezze e disfunzioni dell'attività fiscale segnalate dai contribuenti. I poteri di questo organo consistono in richieste di informazioni, nell'attivazione delle procedure di autotutela (annullamento di atti illegittimi da parte dell'Amministrazione finanziaria), nel richiamo degli Uffici al rispetto delle norme a garanzia dei diritti del contribuente.

Le funzioni e i poteri del Garante possono essere così sintetizzati:

- richiama gli uffici al rispetto dei termini per l'erogazione dei rimborsi (comma 10, art. 13);

- attiva le procedure di autotutela per atti di accertamento e di riscossione (comma 6, art. 13);
- controlla la piena funzionalità dei servizi di assistenza e informazione al pubblico;
- verifica il rispetto dei diritti e delle garanzie dei contribuenti sottoposti ad accessi, controlli, ispezioni documentali e verifiche fiscali (comma 9, art. 13).

Nel caso in cui le operazioni di verifica si dovessero svolgere in modo irrituale il contribuente può rivolgersi al Garante per la tutela dei propri diritti ed inoltrare apposita istanza.

I nostri contatti

Cosenza, via Alimena – 14
Tel. e Fax 0984/77181
e-mail: cosenza@confcommercio.it

Corigliano Calabro, via Metaponto
Tel. e Fax 0983/859021
e-mail: corigliano@confcommercio.cs.it



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

COSENZA

